



Liceo Scientifico Statale E. Curiel tel 049612444 | fax 049612851
via Durer 14, 35123 Padova mail pdps01000t@istruzione.it
cod Mecc PDPS01000T PEC pdps01000t@pec.istruzione.it
cod FISC 80014560280 sito www.liceocuriel.edu.it
liceo scientifico | liceo scientifico delle scienze applicate



LINEAMENTI DI DIRITTO PENALE

Parte generale

A.S. 2019/20

Docente: Prof. G. Tramontana

COS'E' IL DIRITTO PENALE

- Settore dell'ordinamento giuridico che disciplina i fatti costituenti **reato**, cioè quei comportamenti umani puniti con una **sanzione penale** (detentiva o pecuniaria – **delitti e contravvenzioni**).
- Cos'è un reato?
- Cosa sono le sanzioni penali?
- *Ratio*: **difendere la società dal delitto e risocializzare il condannato.**
- Il diritto penale presiede la tutela di beni costituzionalmente rilevanti.

IL REATO E I SUOI PRINCIPI

- 1) Principio di materialità**
- 2) Principio di necessaria lesività od offensività**
- 3) Principio di colpevolezza**

ATTITUDINE PREVENTIVA DEL DIRITTO PENALE

1) Prevenzione generale

2) Prevenzione speciale

QUALI SONO I BENI GIURIDICI DA DIFENDERE ?

Sono i beni socialmente rilevanti
meritevoli di protezione giuridico-
penale

PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE

- Principio di meritevolezza della pena
- Principio di legalità (art. 25, comma 2 Cost.: **è il Parlamento che legifera in materia penale**)
- Principi di tassatività e tipicità
- Principio di personalità (art. 27, comma 1 Cost.: **la responsabilità penale è personale**)
- Principio di irretroattività (art. 25, comma 2 Cost.) e ultrattività (**un fatto può essere punito se commesso prima dell'entrata in vigore della legge che lo punisce**)
- Divieto di analogia

L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PENALE

- **Interpretazione autentica**
- **Interpretazione ufficiale**
- **Interpretazione giudiziale**
- **Interpretazione dottrinale**

I CANONI ERMENEUTICI

- a) Criterio semantico**
- b) Criterio storico**
- c) Criterio logico – sistematico**
- d) Criterio teleologico**

AMBITO DI VALIDITA' SPAZIALE E PERSONALE DELLA NORMA PENALE

- 1) Principio di territorialità:** la legge nazionale si applica a qualunque Cittadino o Straniero o Apolide che delinque nel territorio dello stato.
- 2) Le eccezioni: le immunità**

DELITTI E CONTRAVVENZIONI

L' art. 39 c.p. stabilisce che i reati si distinguono in **delitti e contravvenzioni**, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite.

I delitti richiedono di regola **il dolo** come elemento soggettivo e la punibilità a titolo di colpa rappresenta l'eccezione (art. 42, comma 2);

Nelle **contravvenzioni** si risponde indifferentemente a titolo **di dolo o di colpa** (art. 42 comma 4).

Il tentativo è configurabile solo nei **delitti**.

LE SANZIONI PENALI

Art. 17 c.p. – *Pene principali: specie.*

[1] Le pene principali stabilite per i **delitti** sono:

- 1)[la morte];
- 2)l'ergastolo;
- 3)la reclusione;
- 4)la multa.

[2] Le pene principali stabilite per le **contravvenzioni** sono:

- 1)l'arresto;
- 2)l'ammenda.


I PRINCIPI COSTITUZIONALI

- **Art. 27 co.1 Cost:** «La responsabilità penale è personale».
- **Art. 25 co.2 Cost.:** «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

STRUTTURA DEL REATO



1) TIPICTA'



CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI REATO

Reati commissivi (di evento e d'azione)

- il comportamento umano si manifesta in una condotta attiva

Reati omissivi propri e impropri

- il comportamento umano si manifesta in una condotta omissiva
- *“Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”* (art. 40 comma 2 c.p.)

TIPICITA'. LA CONDOTTA

- Reati istantanei
- Reati permanenti
- Reati abituali
- Reati comuni («Chiunque...»)
- Reati propri (es. Pubblico ufficiale)
- Reati monosoggettivi
- Reati plurisoggettivi o «a concorso necessario» (es. art. 416 cp: associazione a delinquere)
- Reati aggravati dall'evento
- Delitti di attentato

TIPICITA': L'EVENTO

Reati di danno materiale

- materiale causazione di un danno ad un bene giuridico (ad es. art. 575 c.p. “omicidio”, prevede l'evento dannoso “morte”; art. 2622 c.c. “false comunicazioni sociali”, prevede l'evento “danno patrimoniale per la società”);

Reati di pericolo

- lesione potenziale o la messa in pericolo di un bene giuridico (ad es. art. 185 TUF “manipolazione del mercato”: pericolo concreto; art. 588 c.p. “rissa”: pericolo astratto).

(segue...)

Reati di pericolo astratto o presunto

Si presume un pericolo in base ad una regola di esperienza che al compimento di certe azioni si accompagni l'insorgere di un pericolo.

Il giudice è dispensato dallo svolgere ulteriori indagini perché il legislatore tipicizza il fatto (es. chi cagiona un incendio, art. 423).

Reati di pericolo concreto

Il pericolo rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, spetta al giudice, in base alle circostanze concrete del singolo caso, accertarne l'esistenza (es. art. 422 strage). C'è una rilevante possibilità di verifica di un evento temuto.

REATI AGGRAVATI DALL'EVENTO

E' previsto un aumento di pena se dalla realizzazione del delitto-base deriva come conseguenza non voluta un evento ulteriore (es. omissione di soccorso aggravata dalla morte del soggetto che si aveva l'obbligo giuridico di soccorrere, art. 586).

DELITTI DI ATTENTATO

Si tratta di illeciti che consistono nel compiere atti o usare mezzi diretti a offendere un bene giuridico. La caratteristica di questi atti è che la legge considera consumato il delitto pur in presenza di atti, al più, tipici rispetto ad una fattispecie di delitto tentato (art. 241, attentato contro l'integrità dello Stato).

TIPICITA': IL NESSO DI CAUSALITA'

- Art. 40 c.p. “Rapporto di causalità”: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è **conseguenza** della sua azione od omissione”.
- Il nesso causale richiede che l’evento sia conseguenza della condotta.
- “Teoria condizionalistica”: l’azione umana deve essere *condicio sine qua non* dell’evento: è “antecedente” la causa senza la quale l’evento non si sarebbe verificato;

- **L'omissione** ha rilevanza solo se vi è **un obbligo di impedire** l'evento (art. 40 cpv c.p. *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*);
- Nel nostro ordinamento vige il principio di **“equivalenza delle cause”**, principio secondo il quale sono **responsabili solidalmente** tutti coloro che abbiano concorso nell'illecito (art. 41 c.p. e 2055 c.c.). Si può parlare di **“concorso”** solo se il comportamento è stato **una “necessaria” condizione dell'illecito** (*“condicio sine qua non”*). Per stabilire se un comportamento omissivo è stato *“condicio sine qua non”* dell'evento, occorre ipotizzare che cosa sarebbe accaduto se fosse stato realizzato il comportamento doveroso omesso.
- E' questa una valutazione o giudizio ipotetico (chiamato **“giudizio controfattuale”**) che consiste nel verificare *“se, mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo verificatosi sarebbe venuto meno.*


2) L'ANTIGIURIDICITA'

- La realizzazione di una condotta tipica dev'essere antigiuridica, cioè commessa in assenza di **“cause di giustificazione”**;
- Le cause di giustificazione consistono in quelle **situazioni normativamente previste**, in presenza delle quali **viene meno il contrasto** tra un fatto conforme ad una **fattispecie incriminatrice** e **l'ordinamento giuridico**.

3) LA COLPEVOLEZZA

- *“La responsabilità penale è personale”* (art. 27 comma 1 Cost.).
- L'imputazione di un fatto-reato in capo ad un soggetto è costituzionalmente legittima solo quando è possibile muovere **un rimprovero** quanto meno a titolo di colpa (Art. 27 Cost.).

COLPEVOLEZZA



PRIMO REQUISITO DELLA COLPEVOLEZZA: L'IMPUTABILITA'

- Rappresenta la capacità del soggetto agente di autodeterminarsi nella commissione del reato: l'art. 85 c.p. parla di “**capacità di intendere e di volere**”:
 - **La capacità di intendere** è l'attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà, comprendendo il significato dei propri comportamenti;
 - **La capacità di volere** si sostanzia nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore;

CASI DI NON IMPUTABILITA'

- **Minore età (art. 97 cp)**
- **Infermità di mente (art. 88 cp)**
- **Vizio parziale di mente (art. 89)**
- **Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti (artt. 91-95)**

SECONDO REQUISITO DELLA COLPEVOLEZZA: L'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO

Art. 42 c.p. – *Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.*

[1] Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con **coscienza e volontà**.

[2] Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con **dolo**, salvi i casi di delitto **preterintenzionale** o **colposo** espressamente preveduti dalla legge.

[3] La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione.

[4] Nelle **contravvenzioni** ciascuno risponde della propria **azione od omissione cosciente e volontaria**, sia essa **dolosa o colposa**. ²⁷

IL DOLO

Art. 43 c.p. – *Elemento psicologico del reato.*

[1] Il delitto:

è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente **preveduto e voluto** come conseguenza della propria azione od omissione; (...)

[2] La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, **si applica altresì alle contravvenzioni**, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

PREVISIONE E VOLIZIONE

- **Caratteristiche del dolo** sono la **previsione** (rappresentazione) e la **volizione** dell'evento dannoso o pericoloso.
- Il dolo costituisce il **criterio *standard*** adoperato dal legislatore per l'imputazione soggettiva dell'illecito penale.

GRAVITA' DEL REATO IN BASE ALL'INTENSITA' DEL DOLO (ART. 133 CP)

- **Dolo d'impeto**
- **Dolo intenzionale o di proposito**
- **Dolo specifico**
- **Dolo generico**
- **Dolo diretto**
- **Dolo eventuale (Diff. Colpa cosciente)**
- **Dolo alternativo**
- **Dolo generale**

ESCLUSIONE DEL DOLO

Il **dolo** è escluso:

- nel caso di errore sul fatto che costituisce reato e questo può trattarsi di:

o **errore di fatto** ossia **erronea percezione della realtà;**

o **errore di diritto** cioè **erronea interpretazione di norme giuridiche** se inevitabile;

- nel caso si ritenga erroneamente di trovarsi in presenza di una causa di giustificazione.

LA COLPA

Art. 43 c.p. – *Elemento psicologico del reato.*

[1] Il delitto: (...)

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se **preveduto, non è voluto** dall'agente e si verifica a causa di **negligenza o imprudenza o imperizia**, ovvero per **inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline**.

[2] La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

L'essenza della colpa è costituita dalla violazione di una norma precauzionale:

COLPA SPECIFICA

- Consegue alla violazione di una regola precauzionale precedentemente scritta.

COLPA GENERICA

- Consegue alla violazione di una regola precauzionale non scritta.
- Tale regola va formulata in base ad un “giudizio di prevedibilità” che tenga conto delle conoscenze dell'agente modello e delle circostanze presenti nel caso concreto.

FONTI E SPECIE DELLA QUALIFICAZIONE COLPOSA

- **Colpa generica:**
 - *negligenza*
 - *imprudenza*
 - *imperizia*
- **Colpa specifica** (es. legge antinfortunistica, codice della strada)

L'ANTIGIURIDICITA': LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE



FORME DEL REATO: IL REATO CIRCOSTANZIATO

- Il reato può presentarsi in “forma semplice” o in “forma circostanziata”.
- Le circostanze sono situazioni o fattori che non rappresentano elementi costitutivi del reato, ma che concorrono a definirne il disvalore sociale, graduandone l’entità: secondo una definizione tradizionale, sono elementi che accedono ad un reato già perfetto nella sua struttura, la cui presenza determina soltanto una modificazione della pena.



CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

(ART. 61 CP)

1. l'aver agito per **motivi abietti o futili** (sog.): è abietto il motivo ripugnante o spregevole; è futile quello del tutto sproporzionato alla entità del reato commesso;
2. l'aver commesso il reato **per eseguirne od occultarne un altro**, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato (sog.): come, ad esempio, l'omicidio compiuto per derubare la vittima, l'uccisione del complice per non dividere il bottino, la distruzione del cadavere dell'ucciso o l'uccisione del testimone;
3. l'aver, nei **delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento** (sog.);
4. l'aver **adoperato sevizie**, o l'aver agito con crudeltà verso le persone (sog.): sevizia è l'inflizione di una sofferenza atroce di natura fisica; crudeltà è l'inflizione di un patimento morale che rileva parimenti la mancanza di sentimenti umanitari;
5. l'aver **profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa** (ogg.): come in caso di calamità naturale per i fenomeni di sciacallaggio;
6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è **sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione** spedito per un precedente reato (sog.);

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

(ART. 61 CP)

7. l'averne, nei **delitti contro il patrimonio** o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un **danno patrimoniale di rilevante gravità** (ogg.);
8. **l'averne aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso** (sog.);
9. l'averne commesso il fatto con **abuso dei poteri**, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto (sog.);
10. l'averne commesso il fatto **contro un pubblico ufficiale [c.p. 357] o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero**, nell'atto o, a causa, dell'adempimento delle funzioni o del servizio (ogg.);
11. l'averne commesso il fatto **con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità** (sog.).

CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI (ART. 62 CP)

1. l'aver agito per motivi di particolare **valore morale o sociale**;
2. l'aver reagito **in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui**;
3. l'aver agito per **suggestione di una folla in tumulto**, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4. l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un **danno patrimoniale di speciale tenuità** ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità;
5. l'essere **concorso** a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, **il fatto doloso della persona offesa**;
6. **l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno**, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

LE C.D. ATTENUANTI GENERICHE

Ai sensi dell'art. 62 bis *il giudice*, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Il concorso di circostanze


LE FORME DEL REATO: DELITTO TENTATO

- Art. 56 comma 1 c.p. “delitto tentato”: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.
- Elementi caratteristici del delitto tentato sono:
 - **L’idoneità degli atti**: il parametro di accertamento dell’idoneità consiste in un giudizio *ex ante* e in concreto (c.d. “criterio della prognosi postuma”);
 - **L’univocità degli atti**: gli atti posti in essere devono possedere in sé stessi, rispetto al contesto in cui sono inseriti, l’attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito.

LE FORME DEL REATO: CONCORSO DI PERSONE

- *“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”* (art. 110 c.p.)
- Il reato si manifesta in forma concorsuale quando più persone concorrono alla realizzazione dello stesso fatto illecito.

CONCORSO DI PERSONE



LE FORME DEL REATO: IL CONCORSO NECESSARIO

Si ha reato necessariamente plurisoggettivo quando la stessa norma di parte speciale richiede, per la necessità del reato, una pluralità di soggetti attivi.

Differenza tra concorso eventuale e reati associativi.